

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2013

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Cass., sez. un., 18 aprile 2013 n. 9415

La circostanza che il giudice amministrativo abbia esercitato la propria giurisdizione, decidendo nel merito una controversia, sicuramente di per sé rientrante nell'ambito della sua competenza giurisdizionale, nonostante si fossero verificate circostanze (processuali o extraprocessuali) dalle quali sarebbe derivata una ragione impeditiva della pronuncia di merito, non implica in alcun modo che vi sia stato un travalica mento dei limiti esterni della giurisdizione.

Giurisdizione, appalto

Cass., sez. un., 19 aprile 2013 n. 9533

In caso di recesso in autotutela di una stazione appaltante pubblica da un appalto di servizi, recesso poi ritirato, sussiste sulla domanda risarcitoria intentata dal contraente privato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di fattispecie di petesa risarcitoria fondata su assunto inadempimento di contratto, perfezionato ed ancora valido ed efficace, in tesi illegittimamente sospeso nella sua esecuzione; la controversia incide, non sulla fase della procedura anteriore all'aggiudicazione o su quella compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, ma sulla successiva fase contrattuale riguardante l'esecuzione del rapporto.

Agricoltura e foreste, quote latte – Giurisdizione

Cass., sez. un., 19 aprile 2013 n. 9535

In applicazione dell'art. 2-sexies del d.l. n. 63 del 2005, introdotto dalla legge di conversione n. 109 del 2005, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusa dei giudici amministrativi competenti territorialmente, se introdotte a decorrere dal 26 giugno 2005. Nel caso di specie la causa era stata introdotta con atto di citazione notificato a mezzo posta; e le SU affermano che la litispendenza coincide con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, momento che corrisponde con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo.

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di

Processo amministrativo, riti speciali

Cass., sez. un., 22 aprile 2013 n. 9688

L'art. 119, comma 7, cod. proc. amm. (dimezzamento del termine ordinario semestrale ex art. 327 c.p.c. in controversie attinenti ai contratti pubblici) non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

La sentenza pronunciata in secondo grado dal Consiglio di Stato, che riforma la sentenza di primo grado declinatoria della giurisdizione e rimette al primo giudice per la decisione sul merito, non è immediatamente ricorribile per cassazione per motivi di giurisdizione, poiché non definisce neppure parzialmente il giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 360, terzo comma, cod. proc. civ.

Breve commento

La seconda massima esprime un principio già più volte affermato dalle sez. un.: Cass., sez. un., 13 giugno 2012 n. 9588; Cass., sez. un., 18 ottobre 2012 n. 17841.

Demanio e patrimonio, alienazione

Cass., sez. un., 22 aprile 2013 n. 9689

In caso di dismissione di bene pubblico sulla base di una delibera dell'ente pubblico di vendita a trattativa privata, la controversia nascente dall'impugnazione della delibera di scelta del contraente della futura vendita, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, cui è demandato il compito di stabilire se sia consentito o meno nella specie procedere all'alienazione del bene, ancorché rientrante nel patrimonio disponibile del Comune, senza ricorrere ad un procedimento ad evidenza pubblica.

Giurisdizione, servizi pubblici

Cass., sez. un., 22 aprile 2013 n. 9690

Sono devolute al giudice ordinario le controversie sulla misura dei compensi spettanti alle imprese esercenti i servizi di trasporto locale in concessione, non essendo ravvisabili nel procedimento amministrativo di determinazione del quantum momenti di valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma venendo in considerazione esclusivamente l'applicazione di parametri di natura normativa.

Giurisdizione, ricorso per cassazione per motivi di – Processo amministrativo, ottemperanza

Cass., sez. un., 26 aprile 2013 n. 10060

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza (nella specie, sulla vicenda della dismissione del pacchetto azionario del Comune di Roma in relazione alla Centrale del latte di Roma) sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale, tenendo presente che in tal caso è attribuita al giudice amministrativo una giurisdizione anche di merito. Al fine di distinguere le fattispecie nelle quali il sindacato è consentito da quelle nelle quali è inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza è stato esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se sia in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni della giurisdizione); ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dall'Amministrazione e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che si sarebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice

amministrativo può eventualmente incorrere, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. Le SU rilevano che nella specie (relativa alla restituzione di pacchetto azionario in favore di Roma Capitale, restituzione contrastata da Parmalat e da Cirio Capitale) il Consiglio di Stato non ha ecceduto i limiti della propria giurisdizione di ottemperanza, ma si è sostanzialmente limitato ad individuare l'oggetto del giudicato, di cui è stata chiesta l'attuazione, mediante l'interpretazione dei dicta della sentenza del Tar del Lazio e della sentenza confermativa del Consiglio di Stato.

Giurisdizione, regolamento preventivo di

Cass., sez. un., 26 aprile 2013 n. 10061

Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado.